

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.01

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Pagamento Interessi di Pre-Ammortamento**” indica il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno solare di pre-ammortamento;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Quotazione**” indica la data in cui viene fissato il Tasso di Interesse, che sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma e un Giorno TARGET, immediatamente precedente la Data di Proposta;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.01

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all’articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;
“**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**” indica con riferimento al calcolo degli interessi di pre-ammortamento un periodo di 6 (sei) mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare;
“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all’Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;
“**Prestito**” indica l’operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;
“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;
“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell’Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3 Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
3. L’obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale l’Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell’Articolo 9 che segue o comunque l’inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Prestito.
4. Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, qualora la spesa definitivamente accertata sia inferiore all’ammontare della Somma Prestata, l’Ente ha diritto di richiedere alla CDP l’erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell’importo della Somma Prestata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.01

Articolo 4 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5 Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 6 Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso; qualora la quota di capitale ammortizzata risultasse superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse, pubblicati sul sito internet di CDP e in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue dopo il pagamento della rata in scadenza sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale codice 01/01.01

terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

4. L'Ente può chiedere la riduzione della Somma Prestata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora la Spesa, definitivamente accertata, risulti inferiore alla Somma prestata;
 - b) in conseguenza della minore Spesa, derivante da un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 7 Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8 Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 9, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale

codice 01/01.01

Articolo 9

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice 01/01.01

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO